

Ord. n. 61 /pm 09/03/2020 documento firmato in originale

Oggetto: V. OBERDAN INTERNA, AREA COMPRESA TRA L'ACCESSO CHE SI AFFACCIA SULLA MEDESIMA STRADA E L'ACCESSO POSTO LUNGO LA VIA CADUTI LAGER NAZISTI, AREA CIRCOSTANTE L'EX MERCATO COPERTO COMUNALE, ISTITUZIONE SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO E DIVIETO DI SOSTA 0-24 , CON RIMOZIONE.

IL COMANDANTE

Vista la comunicazione a cura del Dirigente Lavori pubblici del Comune con la quale si informa che a partire da Lunedì 9 marzo p.v. entrano nel vivo i lavori di demolizione e successiva ristrutturazione dell'immobile che ospitava l'ex Mercato coperto comunale posto lungo la via Oberdan e che pertanto si rende necessario procedere alla sospensione della disciplina a pagamento dei parcheggi ivi posti, oltre che alla già disposta soppressione di quelli riservati alla Misericordia ed ad altra Associazione di assistenza socio-sanitaria;

Visto che la Giunta Municipale nella sua seduta del 6 marzo u.s. ha approvato tale richiesta di sospensione dei parcheggi a pagamento all'interno dell'area circostante il predetto ex Mercato Comunale coperto, per l'area accessibile dalla via Oberdan e nella "parte posteriore" dalla via Caduti Lager Nazisti;

Vista la *Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/2020*, relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, Specialista di Vigilanza, nella posizione organizzativa per la gestione del "**Servizio di POLIZIA MUNICIPALE**";

Visti gli artt. 6, 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

a far data dal 9 marzo 2020 e comunque dal momento dell'apposizione di idonea segnaletica e fino a diversa determinazione (indicativamente completamento dei lavori previsto per il giugno 2021) la soppressione della disciplina dei parcheggi a pagamento all'interno dell'area circostante l'ex Mercato comunale coperto, compresa tra gli accessi di via Oberdan e quello, versante ferrovia, dalla via Caduti Lager Nazisti e l'istituzione di divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata.

La squadra segnaletica è incaricata della copertura della segnaletica verticale di sosta a pagamento, mentre la SIS, (informata dall'U.O.C. Economato) che gestisce i parcometri è incaricata della loro disattivazione.

La presenza Ordinanza, alla luce delle indicazioni pervenute dall'U.O. Lavori. Pubblici annulla e sostituisce quella stesso oggetto n.59/20.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. E' altresì ammesso il ricorso di cui all'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Pietrasanta li **9 marzo 2020**

Il comandante della P.M.



Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

